

**CONTRATTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI**

ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 6 luglio 2012

Con il presente Contratto

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di €26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 05754381001, nella persona del Dott. Francesco Sperandini in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa

e

Alto Noce Srl con sede in Via Venezia 1, comune di Ossana, Partita IVA 02262370220, codice fiscale 02262370220, rappresentata da Delleva Luciano, nato a Ossana (Trento), il 17/01/1954, nella qualità di legale rappresentante,

d'ora in avanti denominato Soggetto Responsabile,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

premesso che

- per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto a fonte rinnovabile Idraulica Acqua Fluente ubicato nel Comune di Ossana, in Via (Strada) Della Fornas n. 2, di potenza nominale pari a 2,944 MW, codice CENSIMP IM_0594768, che si configura come non programmabile ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 111/06, in data 06/08/2015, è pervenuta al GSE, da parte del Soggetto Responsabile dell'impianto, la domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del D.M. 6 luglio 2012 la potenza complessiva dell'impianto è pari a 2,944 MW;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.M. 6 luglio 2012 l'impianto è entrato in esercizio in data 10/07/2015;
- per l'impianto oggetto della domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione sono rispettate le condizioni di non

cumulabilità di cui all'articolo 29 del D.M. 6 luglio 2012;

- l'impianto in oggetto non rientra nei casi di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 28/11;
- per l'impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione all'incentivazione, specificando, altresì, la tipologia di intervento tecnologico, il meccanismo di incentivazione riconosciuto e il valore della Tariffa Onnicomprensiva o dell'incentivo spettante, l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'incentivazione, la percentuale di servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.M. 6 luglio 2012, la decorrenza dell'incentivazione determinata ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera n), del D.M. 6 luglio 2012;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del D.M. 6 luglio 2012, il diritto ai meccanismi di incentivazione è alternativo alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3 del D.Lgs 387/2003 e, pertanto, sono risolte le eventuali convenzioni stipulate sull'impianto, contestualmente al riconoscimento delle tariffe incentivanti oggetto del presente Contratto;
- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012, l'accesso al meccanismo dello Scambio sul Posto è alternativo ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 6 luglio 2012 e, pertanto, sono risolte le eventuali convenzioni stipulate sull'impianto contestualmente al riconoscimento delle tariffe incentivanti oggetto del presente Contratto;
- relativamente all'impianto oggetto del presente Contratto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 5 del D.M. 6 luglio 2012 l'incentivo è erogato dal GSE in riferimento alla produzione netta immessa in rete secondo le modalità di cui al medesimo decreto, lasciando l'energia prodotta dall'impianto nella piena disponibilità del Soggetto Responsabile;
- nel caso di impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili l'accesso ai meccanismi di incentivazione è subordinato al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 del D.M. 6 luglio 2012;
- per gli impianti Eolici off-shore, i cui Soggetti Responsabili non si avvalgono di quanto previsto all'articolo 25, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012 e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 Euro/MWh;
- la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti da parte del Soggetto Responsabile e la comunicazione di ammissione alle medesime tariffe da parte del GSE, richiamate nelle suddette premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- nel caso di impianti con potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW, il GSE, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 281/2012/R/efr, svolge le attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento ed ha piena

autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete attraverso la partecipazione al “Mercato del Giorno Prima” e ai “Mercati Infragiornalieri”,

si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto del Contratto

- 1.1 Il presente Contratto ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile, da parte del GSE, dell'incentivo, riferito alla produzione netta immessa in rete dall'impianto, calcolato secondo le modalità previste dal D.M. 6 luglio 2012 in funzione della differenza, se positiva, tra la tariffa incentivante e il prezzo zonale orario.
- 1.2 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 del D.M. 6 luglio 2012 l'energia prodotta dall'impianto resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile.

Articolo 2

Decorrenza e durata del Contratto

- 2.1 La durata del periodo di incentivazione è definita ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del D.M. 6 luglio 2012, con decorrenza dal 15/07/2015 e scadenza al 14/07/2040.
- 2.2 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012, la data di scadenza del periodo di incentivazione può essere prorogata nel caso di eventuali fermate disposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, a seguito di specifica istanza del Soggetto Responsabile, corredata della relativa documentazione, da presentarsi entro l'anno in cui si è verificato l'evento e in ogni caso entro la scadenza del Contratto.

Articolo 3

Misura dell'energia elettrica

- 3.1 Il GSE individua le seguenti quantità di energia elettrica sulla base delle misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete trasmesse dai Soggetti Responsabili delle attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica e della deliberazione 595/2014/R/eel:
 - a) l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto, come definita dall'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, che si suddivide a sua volta in:
 - a1) quantità di energia elettrica minima tra la produzione netta e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto;
 - a2) differenza, se positiva, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto e l'energia elettrica di cui alla lettera a1).
- 3.2 Ai fini dell'applicazione del presente Contratto, il GSE individua l'energia elettrica incentivata e l'energia elettrica non incentivata, come definite dall'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr.
- 3.3 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 22, comma 3, del D.M. 6 luglio 2012, i consumi attribuibili ai servizi

ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda.

- 3.4 Con riferimento alle caratteristiche dell'impianto oggetto del presente Contratto, il quantitativo di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione è pari al 2.27% della produzione lorda.

Articolo 4

Corrispettivi

- 4.1 La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da utilizzare ai fini dell'incentivazione dell'impianto oggetto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del D.M. 6 luglio 2012, comunicata al Soggetto Responsabile con la lettera di ammissione alle tariffe incentivanti, è pari a 127,710 Euro/MWh.
- 4.2 Ai sensi di quanto previsto agli articoli 8, 26 e 27 il GSE eroga al Soggetto Responsabile l'incentivo sulla base della tariffa incentivante base di cui al comma 4.1 e corrisponde gli eventuali premi cui l'impianto ha diritto a conguaglio, a seguito del riscontro positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti competenti.
- 4.3 Nell'ambito del presente Contratto, il GSE:
- a) all'energia elettrica incentivata di cui all'articolo 3.2:
- a1) riconosce la differenza, se positiva, tra la tariffa onnicomprensiva di cui all'articolo 4, comma 1 e il prezzo zonale orario di cui alla deliberazione n.111/06;
- a2) applica, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo pari a 0,0005 Euro/kWh;
- 4.4 Le Parti provvederanno alla regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3 per eventuali conguagli dei medesimi corrispettivi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.
- 4.5 Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, a garanzia di quanto indicato al comma 4.4, il Soggetto Responsabile è tenuto, su richiesta del GSE, a rilasciare in favore del medesimo GSE, almeno 6 mesi prima della scadenza del presente Contratto, una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale:
- di importo pari almeno alla metà dell'ammontare medio annuo dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3 erogati al Soggetto Responsabile, calcolato sulla base della produzione netta e dell'energia immessa in rete negli ultimi 3 anni solari o, laddove non attuabile, sulla base della producibilità dell'impianto;
 - di durata tale da rendere la fideiussione valida ed efficace almeno per i diciotto mesi successivi alla data di scadenza del Contratto.
- 4.6 In luogo della garanzia di cui al comma 4.5, il Soggetto Responsabile può optare per la sospensione, a titolo di

deposito cauzionale infruttifero, dell'erogazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4.2 a decorrere dal sesto mese antecedente alla scadenza del presente Contratto e fino al raggiungimento del termine dei diciotto mesi successivi alla data di scadenza del Contratto.

Articolo 5

Obblighi del Soggetto Responsabile

- 5.1 Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le applicazioni informatiche predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.
- 5.2 Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonera il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.
- 5.3 Con riferimento all'impianto oggetto del presente Contratto, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI di cui alla deliberazione ARG/elt 124/10) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.
- 5.4 Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
- 5.5 Il Soggetto Responsabile deve consentire, ove previsto dalla regolazione vigente, al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 4/10 e s.m.i ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.
- 5.6 Per impianti di potenza superiore a 200 kW, ove previsto dalla regolazione vigente, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'articolo 5, lett. a) e b) della deliberazione ARG/elt 4/10.

- 5.7 Il Soggetto Responsabile è tenuto a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto di cui al presente Contratto, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate.
- 5.8 Il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'articolo 4 del presente Contratto.
- 5.9 Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.
- 5.10 Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 9 del D.M. 6 luglio 2012, secondo le modalità indicate dal GSE.
- 5.11 L'estensione del periodo nominale di diritto all'incentivazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012, dovrà essere richiesta dal Soggetto Responsabile in forma scritta, entro l'anno in cui si è verificato l'evento e in ogni caso entro la scadenza del Contratto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta.
- 5.12 Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere altri incentivi pubblici per l'impianto oggetto del presente Contratto, ad esclusione di quanto disposto all'articolo 26 del D.Lgs. 28/2011.
- 5.13 Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere su richiesta del GSE, secondo modalità da questi definite, copia delle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica presentate all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.
- 5.14 Nel caso di impianti che accedono agli incentivi di cui all'articolo 7, comma 4 del D.M. 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come modificato dalla deliberazione 281/2012/R/ efr, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire al GSE tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell'energia elettrica immessa, secondo le modalità definite dal GSE.

Articolo 6

Fatturazione

6.1 Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3:

- sono oggetto di fatturazione attiva da parte del Soggetto Responsabile i corrispettivi di cui all'articolo 4.3, lettera

a1);

- sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE i corrispettivi di cui all'articolo 4.3, lettera a2).

6.2 Ai fini della valorizzazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3 del presente Contratto, il GSE entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 22, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012 da parte del Soggetto Responsabile della rilevazione e registrazione delle misure, rende disponibili al Soggetto Responsabile sul portale informatico i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3 lettere a1) e a2).

6.3 Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 22, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012, il GSE si impegna a sollecitare il Soggetto Responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento.

6.4 La fatturazione da parte del Soggetto Responsabile dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3, ove prevista, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza della cessione in rete dell'energia relativamente ai corrispettivi di cui all'articolo 4.3, lettera a1).

6.5 La fattura del Soggetto Responsabile deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul portale informatico un preliminare di fattura che il Soggetto Responsabile deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il Gse, fermo restando quanto previsto dall'art.21 del DPR 26 ottobre 1972 n.633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto dei Soggetti Responsabili, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del portale informatico metteranno a disposizione del Soggetto Responsabile sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dal Soggetto Responsabile ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non potranno essere accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.

6.6 Per le casistiche di Soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013 n. 55 , il Soggetto Responsabile deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul portale informatico una proposta di fattura che il Soggetto Responsabile deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

6.7 Relativamente ai corrispettivi di cui all'articolo 4.3, lettere a1), e a2) il termine di scadenza delle fatture (data di pagamento) emesse dalle parti è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato:

a) al completamento, da parte del Soggetto responsabile, delle informazioni di nr. e data fattura nel preliminare di

fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);

- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della FatturaPA fatta eccezione per i Soggetti Responsabili ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013 n.55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c) alla ricezione della liberatoria a seguito della verifica Equitalia effettuata dal GSE, come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 4 concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a verifiche sul portale Equitalia non daranno luogo a interessi di mora.

6.8 Relativamente alla prima erogazione degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012 il GSE si riserva di riconoscere al Soggetto Responsabile un importo in acconto salvo successivo conguaglio dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3 da effettuarsi a seguito della comunicazione delle misure di cui all'articolo 22, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012 da parte del Soggetto Responsabile della rilevazione e registrazione delle misure.

Articolo 7

Pagamenti

7.1 Per i casi in cui sia prevista l'emissione di fattura da parte del Soggetto Responsabile, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell' IVA laddove dovuta, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, anche dal GSE, ricevute e in scadenza. Alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- a) pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Soggetto Responsabile sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile;
- b) pagamento da parte del Soggetto Responsabile, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

7.2 Qualora non sia prevista l'emissione di fattura da parte del Soggetto Responsabile il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base degli importi maturati dal Soggetto Responsabile, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE. Alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- a) pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Soggetto Responsabile sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile;
- b) pagamento da parte del Soggetto Responsabile, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

- 7.3 La periodicità per il pagamento è mensile, con possibilità di subordinare lo stesso al raggiungimento di una soglia minima di Euro 50 per ciascuno dei corrispettivi di cui all'art. 4.3.
- 7.4 Nel caso in cui la Data di Pagamento ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.
- 7.5 Il GSE si riserva la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Soggetto Responsabile eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto per diverso titolo.
- 7.6 Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 nr. 602 in materia di verifica Equitalia.

Articolo 8

Cessione dei Crediti

- 8.1 Possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Soggetto Responsabile le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente articolo 7.
- 8.2 Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto;
 - b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
 - c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n.2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - v. sia accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art. 23 del D.Lgs 30 giugno 2003, 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, anche al momento della notifica della cessione.
 - d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante *lettera raccomandata* o mediante *posta elettronica* inviata al cedente e al cessionario.
- 8.3 L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

- 8.4 La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE.
- 8.5 L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:
- a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero:
 - i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
 - c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
 - d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante *lettera raccomandata* inviata ad entrambe le parti o mediante *posta elettronica*.
- 8.6 L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
- 8.7 Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.
- 8.8 Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.
- 8.9 Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti.
- 8.10 E' fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente atto.

Articolo 9

Cessione dell'impianto

- 9.1 Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.
- 9.2 Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al Soggetto Responsabile cessionario

dell'impianto, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012, riservandosi di modificare il valore della tariffa riconosciuta e/o di risolvere il presente Contratto.

Articolo 10

Ritardato pagamento

- 10.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi fatturati, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.
- 10.2 La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. - Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente a detta Data di Pagamento.
- 10.3 In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il Sole 24 Ore").
- 10.4 In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.
- 10.5 Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 11

Responsabilità

- 11.1 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui all'articolo 6 del presente Contratto da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta e dell'energia immessa in rete.
- 11.2 Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
- a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'articolo 5 del presente Contratto, da parte del Soggetto Responsabile;
 - b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 12

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 12.1 Il GSE si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi sull'impianto oggetto del presente Contratto, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 12.2 Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.Lgs 28/11, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 12.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
- 12.4 Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di iscrizione al Registro informatico e alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, abbiano reso dichiarazioni false o mendaci ovvero abbiano fornito dati o documenti non veritieri, o non più rispondenti a verità, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
 - b) il Soggetto Responsabile dell'impianto;
 - c) il direttore tecnico;
 - d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
 - e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- 12.5 Ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012, nel caso in cui si sia accertato che, in relazione alla richiesta di iscrizione al Registro informatico e alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, l'installatore o il tecnico abilitato abbia reso dichiarazioni false o mendaci ovvero abbia fornito dati o documenti non veritieri, o non più rispondenti a verità, il Soggetto Responsabile non ha titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.
- 12.6 E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/11 o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, titolare

dell'impianto oggetto del presente Contratto.

12.7 Il riconoscimento delle tariffe incentivanti è subordinato alla verifica dell'avvenuto incasso del contributo versato a copertura dei costi di istruttoria nella misura prevista dall'articolo 21, comma 2 del D.M. 6 luglio 2012. Qualora dalla suddetta verifica dovesse emergere il mancato pagamento del contributo o il suo versamento in misura inferiore al dovuto, il GSE provvederà a trattenere il relativo importo dai corrispettivi di cui all'articolo 4.3 spettanti al Soggetto Responsabile.

Articolo 13

Risoluzione, recesso e sospensione del Contratto

13.1 Il presente Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti, qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.

13.2 Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 28/11, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

13.3 Il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto qualora dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in fase di richiesta di iscrizione al Registro e/o di accesso alle tariffe incentivanti.

13.4 Il presente Contratto, inoltre, si intende risolto di diritto qualora si accerti che alla data di entrata in esercizio dell'impianto dichiarata dal Soggetto Responsabile, i lavori dell'impianto stesso non fossero conclusi.

13.5 Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti del presente Contratto, nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nel caso di azioni di impugnazione del titolo autorizzativo, nonché nel caso in cui intervengano dei provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, che il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto, ovvero di risolvere il Contratto stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito ed il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, eventualmente mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

13.6 Ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere i Contratti sottoscritti dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima deliberazione, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti.

13.7 Qualora vengano meno i requisiti oggettivi e/o soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012, il GSE si riserva di modificare il valore della tariffa riconosciuta e/o di risolvere il presente Contratto.

13.8 Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, il presente Contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 c.c..

13.9 Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento della sua vigenza attraverso l'apposita funzionalità presente sul portale del GSE con un preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta tramite il portale del GSE. Per impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, l'esercizio della facoltà di recedere dal contratto è subordinato, su richiesta del GSE, alla costituzione, a favore del medesimo GSE, di una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia di quanto indicato all'articolo 4.4. La fidejussione deve essere:

- di importo pari almeno alla metà dell'ammontare medio annuo dei corrispettivi di cui all'articolo 4.3 erogati al Soggetto Responsabile, calcolato sulla base della produzione netta e dell'energia immessa in rete dall'impianto negli ultimi 3 anni solari o, laddove non attuabile, sulla base della producibilità dell'impianto;
- di durata tale da rendere la fideiussione valida ed efficace almeno per i diciotto mesi successivi alla data di efficacia del recesso.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

Articolo 15

Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16

Efficacia del Contratto

16.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l'apposita *Dichiarazione di Accettazione* e a inviarla al GSE tramite il portale informatico, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

16.2 Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta *Dichiarazione* rendendo disponibile sul portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.

Articolo 17

Accordi modificativi e rinvio

- 17.1 Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto del presente Contratto, successivi alla data in cui è reso disponibile il Contratto sottoscritto dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.
- 17.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 6 luglio 2012, alle deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i., alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica, all'altra normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 17.3 Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno comunicate dal GSE al Soggetto Responsabile tramite il portale informatico, ferma restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 13.
- 17.4 Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.
- 17.5 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Roma, lì 03/06/2016

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi e per gli effetti
dell'Articolo 3, comma 2 del d.lgs
39/93, convalidata digitalmente

Il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 *Decorrenza e durata del Contratto*; articolo 5 *Obblighi del Soggetto Responsabile*; articolo 6 *Fatturazione*; articolo 7 *Pagamenti*; articolo 8 *Cessione dei crediti*; articolo 9 *Cessione dell'impianto*; articolo 10 *Ritardato pagamento*; articolo 11 *Responsabilità*; articolo 12 *Verifiche, controlli e sopralluoghi*; articolo 13 *Risoluzione, recesso e sospensione del Contratto*; articolo 14 *Comunicazioni*; articolo 15 *Foro competente*; articolo 16 *Efficacia del Contratto*; articolo 17 *Accordi modificativi e rinvio*.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi e per gli effetti
dell'Articolo3, comma 2 del d.lgs
39/93, convalidata digitalmente